



AREA GEOLOGIA, SUOLI E SISMICA

IL RESPONSABILE

**SERGIO MONTI**

TIPO ANNO NUMERO  
REG. CFR. FILE SEGNATURA.XML

DEL CFR. FILE SEGNATURA.XML

*Invio mezzo PEC:*

**Al Geom.**

e p.c.

**All'Unione Comuni  
Servizio Sismica**

**All'Ing.**

**OGGETTO: parere in merito all'interpretazione dell'ultimo capoverso del paragrafo 8.4.3 delle NTC 2018.**

In data \_\_\_\_\_ è pervenuta una PEC da parte del geom. \_\_\_\_\_ assunta agli atti con prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella quale:

- con riferimento ad un intervento su un edificio, realizzato nel 1970, costituito da un piano terra ad uso servizi, un piano primo ad uso abitazione e un piano sottotetto/soffitta (accessibile tramite botola), che prevede la realizzazione di un cordolo sommitale e di una nuova copertura in legno, in sostituzione dell'attuale in latero-cemento, con pendenze delle falde di circa 35 e 39% (falde non simmetriche rispetto al colmo), come da indicazioni del DGR 1879/2011;
- considerato che, il Committente ha richiesto, prima di iniziare, di poter sopraelevare l'immobile per una altezza superiore al cordolo;

si chiede

un chiarimento in merito all'interpretazione dell'ultimo capoverso del §8.4.3 delle NTC/2018 ovvero se per l'intervento da ultimo richiesto dal Committente sussista o meno l'obbligo dell'adeguamento ai sensi del §8.4.3 delle NTC/2018.

Alla richiesta di parere è allegata una relazione dalla quale sono tratti i disegni esplicativi di seguito riportati.

Viale della fiera 8  
40127 Bologna

tel 051.527.4792  
fax 051.527.4208

Email: [segrgeol@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it)

a uso interno. DP/ /

INDICE	LIV 1	LIV 2	LIV 3	LIV 4	LIV 5	ANNO	NUM	SUB
Classif. 1449__						Fasc.   2023	1	




Fig. 1.1 - STATO DI FATTO - PIANTA SOTTOTETTO




Fig. 1.2 - STATO DI FATTO - SEZIONE




Fig. 2.1 - PROGETTO ORIGINARIO - PIANTA SOTTOTETTO




Fig. 2.2 - PROGETTO ORIGINARIO - SEZIONE




Fig. 3 - IPOTESI DI PROGETTO OGGETTO DI RICHIESTA DI PARERE - SEZIONE

In risposta al quesito posto, premesso che:

1. ai sensi del § 8.4.3 delle NTC/2018 l'intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda sopraelevare la costruzione. Nel medesimo paragrafo è indicato che tale obbligo non sussiste nel caso di una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile (fatto salvo il caso in cui non ricorrano altre condizioni per le quali è obbligatorio procedere all'adeguamento della costruzione).
2. Al § C8.4.3 della Circ. C.S.LL.PP. n. 7/2019 è indicato che: "in merito all'ultimo capoverso del § 8.4.3 delle NTC, esso stabilisce che non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni b), c), d) od e) di cui allo stesso §8.4.3, solo nel caso di "variazione dell'altezza dell'edificio" causata dalla realizzazione di cordoli sommitali oppure

*causata da variazioni della copertura, che non comportino incrementi di superficie abitabile significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, la ratio di tale disposizione è di permettere nelle situazioni citate, ferme restando le norme urbanistiche ed i regolamenti edilizi locali, la realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale, senza dover necessariamente adeguare l'intera costruzione”;*

considerato che, per quanto desumibile dalla documentazione trasmessa, la proposta di progetto oggetto del presente parere (rappresentata in fig. 3) prevede un innalzamento della quota di imposta della copertura di 1,50 m, con conseguente aumento dell'altezza dell'edificio da 5,98 m a 7,48 m e che tale innalzamento non pare dovuto al solo inserimento del cordolo sommitale la cui altezza media della sezione trasversale, in accordo con quanto indicato nella DGR 1879/2011 (ancora attuale ove non in contrasto con le vigenti NTC), salvo se diversamente dimostrato, non può superare i 40 cm;

**si ritiene**

che la proposta di intervento oggetto del presente parere (rappresentata in fig. 3) costituisca una sopraelevazione della costruzione e pertanto, ai sensi del § 8.4.3 delle NTC/2018 è soggetta all'obbligo di adeguamento della costruzione di cui al citato paragrafo delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni e ad autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 90 del DPR 380/2001.

Cordiali saluti.

*Ing. Sergio Monti*  
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 5 facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

RRVP